



del 26 settembre 2015

Importante sentenza del giudice del lavoro

respinto l'attacco all'Accordo Nazionale Quadro ed alle prerogative negoziali del sindacato

Il Tribunale del lavoro di Bari ha ribadito l'attualità delle potestà contrattuali del sindacato di Polizia respingendo il tentativo di porre nel nulla le prerogative previste dall'accordo Nazionale Quadro in materia di orari di lavoro e modalità di aggiornamento professionale.

La vicenda risale al 2011, allorquando, con due decreti del 14.4.2011 e del 5.7.2011 il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva i ricorsi ex art. 28 l. 300/70 proposti da SIULP e altre due OO.SS. dichiarando l'antisindacalità della condotta posta in essere dal Dirigente del Compartimento Polfer, Giovanni Aliquò che aveva modificato unilateralmente l'orario di lavoro per i turnisti risultante da una contrattazione stipulata in sede locale in relazione alla predisposizione delle modalità di svolgimento dell'aggiornamento professionale per il personale del Compartimento Polfer di Bari e del Posto Polfer di Barletta.

In sostanza, con l'Accordo decentrato del 2001 applicato in tutti gli Uffici di Polizia della provincia di Bari, erano stati fissati, per un verso, una specifica modalità di svolgimento della formazione del personale addetto ai c.d. servizi continuativi, il cui addestramento veniva differito e concentrato in determinati periodi e, per altro verso, un prolungamento di 13 minuti giornalieri dell'orario di lavoro dei turnisti, per compensare il giorno in più di riposo fruito nella giornata del martedì, precedentemente destinata (secondo quanto stabilito nell'allegato 1 dell'accordo Nazionale Quadro) all'aggiornamento-addestramento del personale.

Rispetto ai due decreti di condanna l'Amministrazione proponeva, tuttavia opposizione deducendo l'insussistenza di una condotta antisindacale, in quanto la disapplicazione dell'Accordo del 2001 conseguiva alla nullità della pattuizione nella parte in cui incideva su prerogative (orario di lavoro e di servizio) di esclusiva competenza dell'amministrazione. Secondo la parte pubblica, infatti, la disapplicazione del citato art. 5 dell'Accordo provinciale del 2001 era conseguenza della sua contrarietà alle disposizioni primarie che sottraggono alla contrattazione collettiva la materia relativa agli orari di lavoro e di servizio e ai relativi turni di servizio, che debbono essere determinati unilateralmente dall'amministrazione, tenuta solamente – ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. a), c) ed e) del d.P.R. 164/2002 – all'obbligo di informazione preventiva nei confronti delle organizzazioni sindacali.

Il Tribunale di Bari con sentenza n. 4634/2015 pubbl. il 22/09/2015 (RG n. 6327/2011) ha dichiarato infondate le tesi dell'Amministrazione confermando i decreti del Tribunale di Bari del 27.4.2011 e del 1.8.2011 e ritenendo condivisibili le ragioni del Sindacato.

Assai rilevanti i principi affermati dai Giudici che hanno sanzionato l'atteggiamento del dirigente del Compartimento Polfer che dal maggio 2010, aveva unilateralmente aggiunto un turno di addestramento supplementare per i turnisti all'interno dei normali cicli di servizio modificando in seguito unilateralmente l'orario di servizio, con l'abolizione della giornata di riposo del martedì, a partire dal 5/7/2010.

Si legge nella sentenza che, se da una parte compete certamente all'amministrazione il potere di determinare – nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e previo svolgimento della procedura d'informativa sindacale – l'articolazione dei turni di servizio e l'alternanza dei cicli di lavoro e di riposo, deve d'altra parte osservarsi che sia l'introduzione di una giornata di addestramento supplementare che la modifica dell'orario dei turnisti, nella fattispecie in esame, deve essere più propriamente ricondotto all'ambito che la legge assegna alla contrattazione decentrata (cfr. art. 24, comma 6, lett. b), d.P.R. 164/2002), sicché costituisce condotta sindacale vietata anche l'omesso avvio della relativa procedura di negoziazione.

L'allora dirigente della Polfer di Bari arrivava persino a sostenere la nullità dell'art. 5 dell'Accordo decentrato del 2001 sulla base della considerazione che il prolungamento di 13 minuti giornalieri dell'orario di lavoro dei turnisti e l'istituzione di un'ulteriore giornata di riposo sostitutiva sarebbero lesive delle prerogative dell'amministrazione in merito all'articolazione degli orari di servizio e dei turni lavorativi e di riposo.

Al riguardo, il Tribunale ha osservato come detti elementi fossero da scrivere alle modalità di addestramento professionale negoziate e come non fosse consentita all'amministrazione la modifica unilaterale delle

modalità dell'addestramento, in ragione del fatto che la regola in base alla quale dette modalità devono essere in ogni caso oggetto di trattativa sindacale decentrata trova il proprio fondamento direttamente in una disposizione di rango primario (cfr. art. 24, comma 6, lett. b), d.P.R. 164/2002), che in quanto tale non può essere unilateralmente disapplicata dall'amministrazione.

Alla stregua di tali considerazioni il Tribunale ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla nullità della disposizione contrattuale, in quanto "in presenza di un accordo, pur se eventualmente contrario ad altre disposizioni, il datore di lavoro non ha alcuna autonoma iniziativa di discostarsi dallo stesso, ponendo in essere così una condotta inadempiente nei confronti di altri soggetti, ma è onere del soggetto che afferma la lesione di propri interessi impugnare la disposizione contrattuale secondo le modalità di legge".

Per tali ragioni i giudici concludono che "in presenza di una disposizione legislativa che prevede l'esercizio di alcune facoltà per le organizzazioni sindacali, risulta certamente antisindacale la condotta dell'amministrazione che non abbia dato attuazione alla disposizione medesima. Di conseguenza, l'eccezione di nullità è da ritenersi assorbita e comunque irrilevante in questa sede, condividendosi al riguardo il ragionamento del giudice di prime cure".

Si chiude, così una vicenda che ha registrato un assurdo e velleitario attacco all'Accordo Nazionale Quadro, posto in essere con argomentazioni bizzarre e pretestuose.

Concorso per 7563 Sovrintendenti. Tutte le novità sul corso di formazione

Si è tenuta in data odierna, alla presenza del Prefetto MAZZA e un'ampia delegazione della Direzione Centrale per le Risorse Umane, l'ultimo incontro propedeutico all'avvio dei 9 corsi per sovrintendente che serviranno a formare i 7563 vincitori del c.d. Concorso.

Il 28 settembre p.v. sarà divulgata, dalla Direzione Centrale Risorse Umane, apposita circolare circa la notifica della sede prima dell'avvio al corso e le rispettive tempistiche per le eventuali rinunce. Dettagliatamente con la circolare saranno rese note le vacanze di organico delle varie sedi, i dipendenti faranno apposite istanze sino al 5 ottobre; ai vincitori della prima annualità l'Amministrazione il 15 ottobre comunicherà la sede e l'ufficio di destinazione a fine corso, liberando così l'assegnazione dei circa 400 sovrintendenti in attesa di assegnazione a nuove sedi o Uffici. I dipendenti che non si riterranno soddisfatti avranno tempo sino al 19 di ottobre per esercitare il diritto di rinuncia.

Come comunicato dal Direttore dell'Ufficio Concorsi, Dott. Dionisi sarà resa pubblica anche nuova graduatoria a fronte delle 214 istanze di revisione presentate dai colleghi di cui circa 50 sono state accolte e sanate le posizioni dei colleghi che partecipano per la riserva di posti previsti per il bilinguismo; il 21 ottobre saranno inviati alla frequentazione del corso i vincitori della prima annualità 2004 presso la Scuola di Spoleto che ospiterà anche il secondo corso.

Al termine di ogni corso l'Amministrazione divulgherà una circolare con le vacanze esistenti in quel momento. La tabella di seguito indica le date di partenza di tutti i 9 corsi tenendo presente anche le eventuali interruzioni didattiche in occasione delle festività:

1° corso – 21 ottobre 2015	2° corso – 21 gennaio 2016	3° corso – 26 febbraio 2016
4° corso – 30 marzo 2016	5° corso – 4 maggio 2016	6° corso – 8 giugno 2016
7° corso – 17 agosto 2016	8° corso – 21 settembre 2016	9° corso – 27 ottobre 2016

Per tutti i vincitori la decorrenza giuridica sarà quella delle singole annualità per cui si partecipa; invece quella economica per tutti i 7563 corsisti è fissata alla conclusione del primo corso di formazione ossia GENNAIO 2016.

Il ristrettissimo gruppo di agenti/assistenti che è nel ruolo sovrintendenti per merito straordinario e che risultano vincitori di concorso saranno esonerati dal corso di formazione ma si vedranno ricostruita la carriera a decorrere dalla prima annualità per la quale sono vincitori.

L'Amministrazione ha confermato l'impegno assunto nella precedente riunione, nella quale il nostro cartello sindacale maggioritario era stato chiaro nel chiedere che non fossero oltremodo danneggiati i poliziotti, con assegnazioni che garantiscano la sede e possibilmente le specialità e anche le specializzazioni per non vanificare la professionalità raggiunta. Tale ipotesi trova accoglimento per i notevoli posti vuoti nel ruolo dei sovrintendenti più volte rivendicato da queste OO.SS.

Si chiarisce anche che l'eventuale rinuncia all'annualità prospettata dà diritto alla partecipazione a quella successiva solo se si è vincitori per la nuova annualità.

Le problematiche segnalate dal cartello maggioritario come quella delle webmail e della difficoltà a loggarsi nell'apposito sistema informatico per la comunicazione e formazione online saranno risolte in tempo utile. Infatti l'Amministrazione ha preso atto della nostra segnalazione e ha comunicato che, oltre a sollecitare i competenti uffici ad accelerare le procedure per la risoluzione del problema, nella prossima circolare verrà inserita un'integrazione che consentirà ai colleghi interessati di effettuare tali comunicazioni direttamente al proprio ufficio che potrà, a sua volta, trasmettere le domande mettendo a disposizione anche altri mezzi di comunicazione come la mail dell'ufficio od il fax.

Noi sempre dalla parte dei poliziotti!

Nuovi coefficienti di trasformazione: danneggiano la pensione?

Numerosi Colleghi ci scrivono per chiederci se a seguito della recente revisione dei coefficienti di trasformazione vedranno considerevolmente ridotta la propria pensione.

Dal 1° gennaio 2016, la quota di pensione calcolata con il sistema contributivo risulterà di poco inferiore rispetto al calcolo attuale, per effetto della revisione periodica dei coefficienti di trasformazione che, per il triennio 2016-18, è stata attuata con decreto del Ministero del Lavoro del 22 giugno 2015, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.

Come è noto, il calcolo dei trattamenti pensionistici con il sistema contributivo prevede una rivalutazione annuale del montante contributivo (ovvero, la somma dei contributi versati da parte del datore di lavoro e del lavoratore) e l'applicazione di coefficienti di trasformazione diversi, in base all'età anagrafica al momento del pensionamento, per tradurre il montante contributivo in assegno pensionistico annuo.

La rivalutazione del montante avviene con cadenza annuale, mentre i coefficienti di trasformazione vengono rivisti secondo la periodicità stabilita per l'adeguamento dei requisiti per accedere al pensionamento, sulla base dell'aspettativa di vita (triennale fino al 2019 e poi biennale).

I coefficienti di trasformazione riguardano solo le pensioni (o le quote di pensione) determinate con il sistema contributivo. Pertanto risultano interessati da questo meccanismo:

- I lavoratori con contribuzione versata a partire dal 1° gennaio 1996 i quali, com'è noto, hanno tutto l'assegno determinato con il sistema di calcolo contributivo;

- I lavoratori in possesso di contribuzione alla data del 31.12.1995 ai quali si applica il sistema contributivo limitatamente alle sole anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012, sistema di calcolo pro-rata (se in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995) oppure al 1° gennaio 1996 con il sistema di calcolo MISTO;

Il meccanismo di funzionamento è piuttosto semplice. Si immagini un lavoratore in quiescenza, con il sistema Misto o Contributivo, che ha versato contributi per circa 12 mila euro medi annui per 20 anni raggiungendo un montante complessivo pari a 240 mila euro. Per convertire in pensione annua lorda tale importo basterà moltiplicarlo per il coefficiente di trasformazione relativo all'età in cui il lavoratore consegue la prima rata di pensione.

Riportiamo di seguito una tabella comparativa degli attuali coefficienti di trasformazione e di quelli che entreranno in vigore dal prossimo anno.

Coefficienti di Trasformazione del Montante Contributivo (Sistema Contributivo) Triennio 2013 - 2015 Triennio 2016 - 2018

Età di uscita	Divisori	Valori	Divisori	Valori
57	23,236	4,304	23,550	4,246
58	22,647	4,416	22,969	4,354
59	22,053	4,535	22,382	4,468
60	21,457	4,661	21,789	4,589
61	20,852	4,796	21,192	4,719
62	20,242	4,940	20,593	4,856
63	19,629	5,094	19,991	5,002
64	19,014	5,259	19,385	5,159
65	18,398	5,435	18,777	5,326
66	17,782	5,624	18,163	5,506
67	17,163	5,826	17,544	5,700
68	16,541	6,046	16,922	5,910
69	15,917	6,283	16,301	6,135
70	15,288	6,541	15,678	6,378

Nota: tasso di sconto = 1,5%

E' facile quindi notare come l'importo pensionistico aumenti con l'incremento dell'età anagrafica e con l'incremento del montante contributivo.

Se il lavoratore conseguisse la pensione prima o a 57 anni otterrebbe infatti, per la quota di pensione contributiva (cd quota C) un importo pari a circa 9.535,05 euro lorde annue, con la seguente formula $(240.000, \times 4,304\%) : 13 \times 12 = 9.535,05$; se conseguisse la pensione invece a 60 anni, l'importo salirebbe a 10.325,90 euro annui $(240.000 \times 4,661\%) : 13 \times 12 = 10.325,90$.

Lo stesso lavoratore, se consegue il diritto a pensione con 57 anni dopo il 01.01.2016, otterrà per effetto della revisione periodica dei coefficienti di trasformazione, per la quota di pensione contributiva (cd quota C) un importo pari a circa 9.406,05 euro lorde annue, con la seguente formula $(240.000, \times 4,246\%) : 13 \times 12 = 9.406,52$; con una differenza annua lorda di € 128,53 e di 10,71 € mensili lordi.

Se conseguisse la pensione, invece, a 60 anni l'importo salirebbe a 10.166,40 euro annui $(240.000 \times 4,589\%) : 13 \times 12 = 10.166,40$; con una differenza annua lorda di euro 159,50 e di euro 13,29 mensili lordi.

Analizziamo, lo stesso lavoratore con l'incremento del montante contributivo, montante complessivo iniziale di 240.000 euro, con la stessa dinamica salariale di 12.000 € annui di contributi cioè con 1 anno di servizio

in più , montante complessivo 252.000 € , per la quota di pensione contributiva (cd quota C) avrà un importo pari a circa 9.535,05 euro lorde annue, con la seguente formula $(252.000, \times 4,246\%) : 13 \times 12 > = 9.876,84$; se conseguisse la pensione invece a 60 anni l'importo salirebbe a 10.325,90 euro annui $(252.000 \times 4.589\%) : 13 \times 12 = 10.674,72$.

Si nota che l'effetto dell'incremento del montante contributivo ha una maggiore valenza, rispetto alla penalizzazione seppur minima della revisione dei coefficienti di trasformazione.

Con la stessa dinamica salariale, il lavoratore, impiegherebbe circa 4 mesi di lavoro in più per ricevere un importo di poco superiore, rispetto a 9.535,05 euro, cifra rilevato con i coefficienti di trasformazione in vigore fino al 31/12/2015; montante complessivo $244.000 \times 4,246\% : 13 \times 12 = € 9.563,30$.-

Il meccanismo di funzionamento è piuttosto semplice. Si immagini un lavoratore in quiescenza con il sistema Pro-rata in applicazione all'art. 24 comma 2 della legge 214/2011, e che ha versato contributi per circa 12 mila euro medi annui , per 4 anni raggiungendo un montante complessivo pari a 48 mila euro.

Per convertire in pensione annua lorda tale importo basterà moltiplicarlo per il coefficiente di trasformazione relativo all'età in cui il lavoratore consegue la prima rata di pensione.

Se il lavoratore conseguisse la pensione prima o a 57 anni otterrà infatti, per la quota di pensione contributiva (cd quota C) un importo pari a circa 1.907,00 euro lorde annue, con la seguente formula $(48.000, \times 4,304\%) : 13 \times 12 > = 1.907,00$;

se conseguisse la pensione invece a 60 anni l'importo salirebbe a 2.065,18 euro annui $(48.000 \times 4.661\%) : 13 \times 12 = € 2.065,18$.

Lo stesso lavoratore, consegue il diritto a pensione con 57 anni dopo il 01.01.2016, atterrà per effetto della revisione periodica dei coefficienti di trasformazione, per la quota di pensione contributiva (cd quota C) un importo pari a circa 1.881,30 euro lorde annue, con la seguente formula $(48.000, \times 4,246\%) : 13 \times 12 > = 1.881,30$; con una differenza annua lorda di € 25,70 e di 2,14 € mensili lordi.

Se conseguisse la pensione invece a 60 anni l'importo salirebbe a 2.033,28 euro annui $(48.000 \times 4.589\%) : 13 \times 12 = 2.033,28$; con una differenza annua lorda di € 31,90 e di 2,65 € mensili lordi.

Analizziamo, lo stesso lavoratore con l'incremento del montante contributivo, montante complessivo iniziale di 48.000 euro, con la stessa dinamica salariale di 12.000 euro annui di contributi cioè con 1 anno di servizio in più , montante complessivo 60.000 euro, per la quota di pensione contributiva (cd quota C) avrà un importo pari a circa 2.351,63 euro lorde annue, con la seguente formula $(60.000 \times 4,246\%) : 13 \times 12 > = 2.351,63$; se conseguisse la pensione invece a 60 anni l'importo salirebbe a 2.541,60 euro annui $(60.000 \times 4.589\%) : 13 \times 12 = 2.541,60$. Si nota che l'effetto dell'incremento del montante contributivo ha una maggiore valenza, rispetto alla penalizzazione seppur minima della revisione dei coefficienti di trasformazione.

Con la stessa dinamica salariale, il lavoratore, impiegherebbe circa 1 mesi di lavoro in più per ricevere un importo di poco superiore, rispetto a 1.907,00 euro, cifra rilevato con i coefficienti di trasformazione in vigore fino al 31/12/2015 ; montante complessivo $49.000 \times 4,246\% : 13 \times 12 = € 1.920,49$.

Il lavoratore del Comparto Sicurezza e Difesa, che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza, matura il beneficio dell'articolo 3 comma 7 del D.L.vo 165/1997 il cd. moltiplicatore.

Mentre, in applicazione dell'art. 1 comma 707 e comma 708 della legge 23/12/2014 nr. 190 (legge di stabilità 2015), questo nuovo dettato normativo prevede che si effettui la comparazione dei due trattamenti pensionistici, per tutti i dipendenti già destinatari del sistema RETRIBUTIVO al 31/12/2011...prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 comma 2 della legge 214/2011 (legge Monti - Fornero), sistema pro-rata con il sistema retributivo puro .

«In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa».

La legge prevede, inoltre, che per quanto riguarda i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (dispensa per fisica inabilità, assegno di invalidità, pensione ai superstiti dell'assicurato) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.

Nello stabilire il coefficiente da utilizzare bisogna tener conto anche delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato. In particolare la legge prevede che il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l'età immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il coefficiente previsto per l'età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell'età e la decorrenza della pensione. Ipotizzando, ad esempio, un assicurato di età pari a 58 anni e 6 mesi alla data di decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 58 anni deve essere incrementato di 6/12 della differenza tra il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 59 anni (4,468 per cento) e quello relativo all'età di 58 anni (4,354 per cento); il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a $4,354 + (6/12 \times 0,095) = 4,402$ per cento. Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di mese.

Alla luce di quanto su esposto, più si ritarda il momento del pensionamento, più elevata sarà la quota di pensione contributiva.

Controversie relative ai diritti dei consumatori, nuove procedure extragiudiziali

Da oggi i consumatori potranno risolvere ogni controversia, con le imprese, relativa a beni e servizi acquistati, senza passare da un'aula di tribunale o dallo studio di un avvocato.

Lo dispone il decreto legislativo n. 130/2015 emanato in attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento e del Consiglio europeo che dà vita alla procedura di risoluzione alternativa e stragiudiziale delle liti riguardanti i consumatori.

Le disposizioni del decreto si applicano alle procedure volontarie di composizione stragiudiziale per la risoluzione, anche telematica, delle controversie "nazionali e transfrontaliere", tra consumatori (ossia tutti i cittadini privati) e "professionisti" (ossia i fornitori di beni e servizi secondo il Codice del Consumo) residenti e stabiliti nell'Unione Europea.

La procedura si compie attraverso l'attività di un organismo definito ADR.

Per ADR si intende "qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia" attraverso una procedura stragiudiziale ed è iscritto nell'elenco istituito ad hoc presso ogni autorità competente per settore di riferimento (ministero Giustizia e dello sviluppo economico, Consob, Agcom, Aeegsi, Banca d'Italia), la quale dovrà definire le procedure per l'iscrizione e verificare il rispetto dei requisiti di efficienza, stabilità e imparzialità richiesti, sulla base del principio tendenziale di non onerosità del servizio per il consumatore finale.

L'ADR proporrà una soluzione o riunirà le parti al fine di agevolare una composizione amichevole della lite, nel rispetto delle regole sulla privacy, e rifiutando (salvo diverse prescrizioni contenute in norme ad hoc): le controversie in cui il consumatore non ha contattato o non ha cercato di risolvere la questione col professionista interessato; le controversie presentate oltre un limite di tempo prestabilito; le controversie futili e temerarie o di valore (inferiore o superiore) a una soglia monetaria predeterminata e quelle già in corso di esame o esaminate da altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale, fornendo a entrambe le parti le ragioni del rifiuto.

Il procedimento sarà gratuito o al massimo comporterà dei "costi minimi", senza obbligo di farsi difendere da un avvocato o di ritrovarsi davanti a un giudice.

In ogni caso, il cittadino non potrà mai essere privato del diritto di adire il giudice competente, qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.

Fonte: Adiconsum

Il danno da ritardo della P.A.: l'accertamento dell'obbligo risarcitorio

Molto spesso ci vengono chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità di agire in giudizio per il risarcimento del danno prodotto dall'Amministrazione pubblica che ritarda l'emanazione di un provvedimento.

Il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con la sentenza n. 3854 del 4 agosto 2015, ha fornito importanti coordinate interpretative occupandosi del caso di un Consorzio che aveva patito danni dal contegno di una Regione per vicende relative alla gestione di uno stanziamento a valere sul fondo europeo di sviluppo regionale (f.e.s.r.), secondo la formula della "sovvenzione globale", destinata alla fornitura di servizi reali per l'innovazione e l'adeguamento tecnologico di piccole e medie imprese operanti nella regione.

Con specifico riguardo alla tematica del danno da illegittimità provvedimento, nella quale rientra quella del danno da ingiustificato ritardo dell'Amministrazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza e della misura dell'obbligo risarcitorio ex art. 2043 cod. civ. occorre stabilire una relazione di causalità tra la condotta dell'amministrazione ed il danno ingiusto, muovendo dall'applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in forza dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Del resto, ai fini dell'accertamento della sussistenza e della misura dell'obbligo risarcitorio occorre un duplice nesso causale: in primo luogo, quello tra condotta ed evento, nel senso di lesione di un interesse giuridicamente protetto (c.d. causalità materiale) e, in secondo luogo, quello tra evento e conseguenze dannose, sotto forma di pregiudizi (nel caso di specie) di carattere patrimoniale (c.d. causalità giuridica).

Nell'ambito di questa ricostruzione l'art. 2043 cod. civ. pone gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile ed in particolare, in combinato con le norme penalistiche sulla causalità materiale (artt. 40 e 41 cod. pen.), la relazione tra condotta ed evento dannoso, lasciando invece agli artt. 2056 e 1223 cod. civ. il compito di selezionare i danni patrimoniali risarcibili.

La responsabilità della P.A. sarebbe inequivocabilmente rilevabile allorché, anche sulla base di un giudizio controfattuale si renda evidente che l'illegittimo ritardo causato da fatto colposo dell'Amministrazione quale necessario antecedente causale, ha determinato un esborso che altrimenti non sarebbe mai stato sostenuto.

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 37/2015 del 26 settembre 2015

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati